



Sommario

- 1 Calo consumi allarmante ma non inaspettato
- 2 SISTRI - Nuovo sistema tracciabilità rifiuti pericolosi in azienda
- 3 Nuova legge sulle DOC Una riforma attesa e necessaria
- 4 Norme di commercializzazione dell'olio di oliva extravergine e vergine
- 5 Circolari ANBL. Contribuzione consortile per i fabbricati rurali
- 6 Mercato del lavoro in Finanziaria
- 7 Etichettatura: Riforma della Legge 164/92
- 8 BSE - Campagna 2010
- 9 Premio assicurazione raccolto uve da vino
- 10 Franchising per la tenuta dei Registri di Cantina
- 11 Uffici di zona Maggio/Giugno 2010

1

Calo consumi allarmante ma non inaspettato

“Siamo di fronte a dati preoccupanti. Il calo dei consumi non è inaspettato: i fattori che più hanno inciso sono la paura e la contrazione del reddito, ma anche la fiducia dei consumatori è diminuita. Un atteggiamento psicologico severo e allarmante”.

Così il presidente dell'ISPO, Renato Mannheimer, ha commentato i dati diffusi Istat sul crollo della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari (-3,3% nel mese di gennaio 2010 su base annua).

Una crisi che, secondo Mannheimer, morde sempre di più gli italiani comuni e ha portato a una contrazione nei consumi sopra la media per la GDO.

Dati non incoraggianti se si considera che, secondo la ricerca presentata oggi da ISPO per Confagricoltura, il supermercato concentra la spesa alimentare della maggior parte degli italiani (circa l'87%), cui seguono con percentuali più basse il mercato rionale (24%), i negozi (23%) e i discount (22%).

2

SISTRI - Nuovo sistema tracciabilità rifiuti pericolosi in azienda

Il D.M. 17 dicembre 2009 istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 189 del D.Lgs. N° 152 del 2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).

Detto sistema si propone di sostituire gli attuali stru-

menti di “gestione” dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione, M.U.D.) con un sistema informatizzato che si basa sulle registrazioni effettuate dagli operatori - attraverso una chiavetta USB contenente un dispositivo di firma digitale - nel portale telematico del SISTRI (gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente).

Alcune tipologie di imprese agricole, in quanto produttrici iniziali di rifiuti pericolosi, sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI entro il 29 aprile p.v.. In particolare:

a) dovranno iscriversi e, successivamente, operare attraverso la chiavetta USB che verrà loro consegnata dalla Camera di Commercio, le aziende agricole, produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che presentano autonomamente il M.U.D. poiché conferiscono i propri rifiuti pericolosi a smaltitori autorizzati al di fuori delle convenzioni con il servizio pubblico (si tratta delle aziende che hanno ricevuto una lettera informativa sul SISTRI dalla Camera di Commercio);

b) dovranno iscriversi, anche se successivamente non saranno obbligate ad operare sul portale del SISTRI (se ed in quanto gli obblighi del SISTRI vengano adempiuti dal gestore del servizio pubblico di raccolta in forza di una convenzione), le aziende agricole, produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che conferiscono i propri rifiuti pericolosi attraverso convenzione con il servizio pubblico per quantitativi che eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri;

c) non dovranno iscriversi tutte le altre aziende agricole produttrici di rifiuti che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, attraverso le convenzioni con il servizio pubblico.

L’iscrizione deve effettuarsi entro il 29 aprile attraverso i seguenti canali:

- online sul sito internet <http://www.sistri.it>
- inviando via e-mail all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it il modulo d’iscrizione
- inviando via fax al numero verde 800 05 08 63 il modulo d’iscrizione
- telefonando al numero verde 800 00 38 36

Entro il medesimo termine del 29 aprile p.v. dovrà essere effettuato il versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI (dell’importo minimo di euro 120,00) secondo una delle seguenti modalità:

1) presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

2) presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIEN TE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 - ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

3) presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia): versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

• il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;

- l’importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Le aziende agricole, una volta completata la procedura d'iscrizione al SISTRI, dovranno contattare gli operatori dalla Camera di Commercio e, seguendo le indicazioni di questi, dovranno produrre una serie di documenti necessari al fine di ottenere la consegna della chiavetta USB personalizzata con i dati dell'azienda.

Ricordiamo infine che il nuovo sistema entrerà in vigore il 12 agosto p.v. e che, fino al 12 settembre 2010, dovranno continuare ad essere compilati i registri di carico e scarico ed il formulario di trasporto.

Coloro che erano obbligati al MUD, dovranno compilare, entro la fine del 2010, un'apposita scheda per dichiarare i quantitativi prodotti nel periodo dell'anno antecedente l'operatività del SISTRI (ovvero i rifiuti pericolosi prodotti/scaricati fino all'11 agosto p.v., per le aziende fino a cinquanta dipendenti).

**PSR 2007-2013 MISURA 112 FASE III:
PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI
AGRICOLTORI**

**E' stata prorogata fino al 31 maggio 2010
la misura del piano di sviluppo rurale riguardo
all'insediamento giovani agricoltori.**

3

Nuova legge sulle DOC Una riforma attesa e necessaria

Giudizio positivo alla firma da parte del Presidente della Repubblica del decreto legislativo per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, provvedimento atteso e necessario. Dopo 18 anni è stata finalmente riformata la base normativa (fissata dalla legge 164/92) sui vini DOC ed IGT, nell'ottica di una riqualificazione delle produzioni. Ma c'è ancora da lavorare, sui decreti attuativi, la cui emanazione è urgente ed è un fondamentale complemento al testo. Comunque è stata imboccata la strada della riforma della normativa, nell'ottica di agevolare il lavoro dei produttori, permettendo loro di operare sul mercato con un prodotto qualitativamente valido e competitivo dal punto di vista economico.

4

Norme di commercializzazione dell'olio di oliva extravergine e vergine

Riportiamo di seguito i punti salienti del D.M. MI-PAAF 12 novembre 2009 e della Circolare applicativa Agea n. ACIU.2010.29 del 14.01.2010 a cui devono attenersi le imprese produttrici di olio extravergine e vergine di oliva.

IMBALLAGGI

Gli oli di oliva destinati al consumatore finale devono essere presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri. Se destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, tali oli possono essere preconfezionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri. Gli imballaggi devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE

Il Reg Ce n 182/2009 dispone che "la designazione dell'origine è riservata esclusivamente agli oli extravergini e vergini di oliva" e "figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese. Si ha origine esclusiva quando le olive sono state raccolte in Italia e trasformate in un frantoio situato in Italia. In questo caso l'indicazione dell'origine esclusiva nell'etichetta potrà essere assolta anche mediante l'utilizzo di termini quali "prodotto italiano" "italiano" etc. in sostituzione della precedente dicitura "olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia".

ISCRIZIONE AL SIAN

Le imprese interessate al confezionamento di olio di oliva vergine ed extra vergine, non certificato come DOP od IGP, in regola con le norme igienico sanitarie, hanno l'obbligo di registrarsi in un apposito elenco, anche se confezionano olio ottenuto da olive provenienti da oliveti della propria azienda. La registrazione deve essere effettuata nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale deve essere comunicata qualsiasi variazione inerente l'attività di confezionamento compresa la cessazione. Tali adempimenti sono estesi

anche ai frantoi

L'iscrizione all'elenco deve essere effettuata inviando una comunicazione al seguente indirizzo: AGEA, Ufficio Coordinamento dei controlli specifici, via Sallandra, 13 - 00185 Roma indicando, Nome o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale, dati anagrafici del responsabile legale, indirizzi degli stabilimenti, depositi e punti vendita.

Le aziende già riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002, dalle amministrazioni provinciali confluiscono automaticamente nell'elenco.

Con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento viene meno il rilascio del codice alfanumerico e l'obbligo di indicare il medesimo in etichetta. Rimane comunque l'obbligo di indicare il luogo di imbottigliamento dell'olio se questo è diverso da quello di produzione e della sede aziendale riportata in etichetta.

REGISTRI

Ai fini dei controlli previsti per consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro, per ogni stabilimento e deposito.

Nel caso di lavorazione per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.

Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo della tenuta del registro si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo AGEA, nonché da quelle desumibili dalla documentazione commerciale ed amministrativa.

Infine è venuto meno l'obbligo della presentazione dei riepiloghi semestrali che andava effettuato entro il 10 ottobre ed il 10 aprile di ogni anno.

Pertanto le aziende di cui sopra, non più soggette all'obbligo della tenuta del registro, devono comunque inviare una comunicazione ad AGEA all'indirizzo sopra indicato e per conoscenza all'ICQRF competente per territorio.

Per i soggetti titolari di frantoio, sia in conto proprio che in conto terzi, rimane comunque l'obbligo delle comunicazioni mensili dell'olio prodotto.

I registri degli oli dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN MATERIA DI INDICAZIONI FACOLTATIVE

In attesa dell'attivazione dei servizi telematici, che

permetteranno la comunicazione delle indicazioni facoltative relative alle singole partite di olio, rimane obbligatoria, in caso di utilizzo delle suddette indicazioni, la comunicazione preventiva all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTITE

Ai fini della tracciabilità degli oli, ogni recipiente di stoccaggio del prodotto deve riportare, in maniera chiara e leggibile, la categoria dell'olio di oliva e le eventuali indicazioni facoltative, l'indicazione della capacità totale e un numero identificativo.

Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative utilizzate.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare i nostri uffici.

5

Circolare ANBI Contribuzione consortile per i fabbricati rurali

Si segnala che nel corso di un incontro sollecitato anche da Confagricoltura, si è svolta il 12 aprile scorso una riunione con l'Associazione nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (ANBI) sul tema della contribuzione consortile per i fabbricati rurali, cui ha partecipato oltre all'Area Ambiente, l'Avv. Francesca Tascone del Servizio legale confederale.

In merito a tale argomento, l'ANBI, nel rispondere a specifici quesiti posti dai Consorzi, negli anni passati aveva ritenuto che, avendo i fabbricati rurali oramai una propria rendita, dovessero essere assoggettati ad autonoma contribuzione, sempre che l'immobile ricevesse un vantaggio o un beneficio dall'attività del Consorzio.

Tale interpretazione era stata da parte nostra ritenuta non condivisibile, in considerazione del fatto che i fabbricati rurali, anche a seguito del loro accatastamento nel catasto urbano, hanno una rendita che è già stata computata nella rendita del terreno su cui insistono, per cui l'utilità che ricava il bene dalle opere di bonifica verrebbe a gravare illegittimamente di una ulteriore e distinta forma di imposizione. A ciò giungano

si un'ulteriore elemento desumibile dall'orientamento legislativo, confermato di recente in materia di ICI, sull'autonoma intassabilità dei fabbricati rurali, ancorché accatastati, per essere la loro redditività già assorbita nelle tariffe d'estimo del terreno su cui insistono.

L'interpretazione da noi sostenuta è stata ora accolta dall'ANBI, che nel corso dell'incontro suddetto ha evidenziato che, a seguito di ulteriori approfondimenti e avuto riguardo alle novità legislative intervenute di recente proprio con riguardo alla materia, i fabbricati rurali devono considerarsi, ai fini del calcolo della contribuzione di bonifica, come non esistenti. Tale impostazione scaturisce dalla chiara norma contenuta nell'art. 23 co.1 bis L. n. 14/2009 che, nell'interpretare una disposizione della normativa in materia di ICI che tratta dei presupposti necessari per l'insorgere del tributo, statuisce – com'è noto – che non debbano considerarsi “fabbricati” le unità immobiliari, anche se iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa vigente.

A parere dell'ANBI, tale norma, per cui il fabbricato rurale non deve considerarsi “fabbricato” non trova applicazione solo ai fini della imposizione fiscale (ICI) ma acquista una valenza generale e dunque riferibile anche alla materia dei contributi di bonifica.

Secondo tale interpretazione, dunque, nel determinare il contributo di bonifica da imporre a coloro che risiedono nel comprensorio del Consorzio, i fabbricati rurali, pur se iscritti al catasto, non debbono essere considerati ai fini di determinare la contribuzione dovuta.

L'ANBI, così come concordato nel corso della riunione, ha provveduto ad inviare a tutti i Consorzi di Bonifica l'allegata circolare contenente la suddetta interpretazione, ai fini di calcolare correttamente la contribuzione relativa al 2010.

Resta il problema di determinare le modalità attraverso cui quei Consorzi che abbiano imposto ai fabbricati rurali un autonomo contributo di bonifica, possono accertare la ruralità dei fabbricati, ai fini dell'esclusione del contributo consortile.

6

Mercato del lavoro in Finanziaria

Pubblichiamo le novità più interessanti per l'agricoltura, inserite nella finanziaria 2010. Dopo la previdenza e costo del lavoro affrontiamo tematiche relati-

ve al mercato del lavoro

MERCATO DELLAVORO

Lavoro occasionale accessorio – Voucher (Art. 2, c. 148-149)

La disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è stata ulteriormente ritoccata dalle norme in commento al fine di ampliarne ulteriormente l'ambito di applicazione.

Si riassumono qui di seguito le principali novità apportate dalla finanziaria per il 2010.

STUDENTI

È stato ampliato il periodo nel quale i giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università (studenti universitari) possono rendere prestazioni di tipo accessorio. Ed infatti, mentre in precedenza tali soggetti potevano essere utilizzati solo il sabato, la domenica e durante i periodi di vacanza, nel nuovo quadro normativo, il loro utilizzo può avvenire in qualunque periodo dell'anno. La disposizione in commento, in virtù del richiamo contenuto all'art. 70, c.1, lettera f), è senz'altro applicabile anche per le attività agricole.

Resta invece confermata per gli studenti non universitari la possibilità di svolgere lavoro accessorio solo il sabato, la domenica e nei periodi di vacanza.

Da segnalare, inoltre, che gli studenti con meno di 25 anni (universitari e non) possono rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio anche in favore di enti locali, scuole e università.

DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI

È stata prorogata per l'anno 2010 la norma che, in via sperimentale, aveva previsto la possibilità di utilizzare in tutti i settori produttivi disoccupati e cassaintegrati per prestazioni occasionali di tipo accessorio.

A tal riguardo si ricorda che la Direzione Generale dell'INPS ha avuto modo di precisare che i percettori di misure di sostegno al reddito (cassaintegrati e disoccupati) possono essere utilizzati in agricoltura solo da produttori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. Le altre imprese agricole, sempre secondo l'INPS, non potrebbero invece utilizzare le prestazioni di tali soggetti perché sulla norma generale (art. 70, c.1-bis, del d.lgs. 276/2003 come modificato dall'art. 7-ter, c.12, lett. e), della legge n. 33/2009) prevarrebbe la norma speciale agricola (art. 70, c.1, lettera f) che, come noto, consente alle imprese del settore primario di utilizzare solo studenti, pensionati e casalinghe.

Da parte nostra, ribadiamo la nostra forte perplessità in merito all'interpretazione restrittiva fornita dall'Istituto previdenziale che di fatto esclude l'agricoltu-

ra dall'applicazione di una norma che, nell'attuale periodo di crisi, mira a consentire a soggetti temporaneamente sospesi o espulsi dal mercato del lavoro di integrare il proprio reddito con prestazioni di tipo occasionale.

LAVORATORI PART-TIME

In via sperimentale per il solo anno 2010 viene data la possibilità ai soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale di rendere prestazioni occasionali accessorie in qualsiasi settore produttivo. Tali prestazioni non possono essere svolte nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale è stato instaurato il contratto *part-time*.

A nostro avviso rispetto a questa previsione si pongono, nel settore agricolo, le stesse problematiche interpretative relative ai disoccupati e cassaintegrati.

IMPRESA FAMILIARE

L'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 riconosceva la possibilità di utilizzare i *voucher* alle imprese familiari *ex art. 230-bis* del codice civile operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

La norma in commento ha eliminato questa limitazione settoriale, consentendo l'utilizzo dei *voucher* a tutte le imprese familiari *ex art. 230-bis* del codice civile a prescindere dal settore di appartenenza.

Per impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile si intende quella in cui collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il III grado e gli affini entro il II, e sempreché tale collaborazione non costituisca esecuzione di diverso rapporto (evidentemente contrattuale, come ad es. lavoro dipendente, etc.).

Riguardo all'utilizzo dei *voucher* da parte di un'impresa familiare, vale la pena ricordare che:

- i buoni lavoro possono essere utilizzati nel limite di un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro;

- la contribuzione applicabile è quella per il lavoro subordinato (il che comporta che il valore netto del *voucher* non è di 7,5 euro, come nelle altre ipotesi, bensì sensibilmente inferiore giacché sconta le aliquote ordinarie in vigore nel settore di appartenenza).

Anche per questa ipotesi prevista dalle nuove norme si pongono, per le imprese familiari operanti nel settore agricolo, le stesse problematiche interpretative sopra ricordate.

MANEGGI E SCUDERIE

Viene introdotta la possibilità di utilizzare i *voucher* anche per le prestazioni lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di "*attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie*".

Si segnala che sulle novità introdotte in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio l'INPS ha diramato la circolare n. 17 del 3.2.2010 (reperibile sul sito www.inps.it).

APPRENDISTATO (ART. 2, C. 155)

La norma in commento introduce un'importante novità in materia di retribuzione dell'apprendista, consentendo ai contratti collettivi (nazionale, territoriale o aziendale) di definire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori con qualifica corrispondente a quelle per il conseguimento della quale è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

In altre parole viene ripristinata la possibilità, già prevista dal legislatore del 1955, di definire in sede di contratto collettivo una retribuzione per gli apprendisti percentualmente inferiore rispetto a quella di destinazione.

Resta altresì confermata l'altra possibilità prevista dalla legge Biagi di inquadrare l'apprendista fino a due livelli sotto quello di destinazione finale.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 2, C. 142-143)

Le norme in commento introducono alcune modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro finalizzate ad incentivare e rilanciare l'utilizzo di tale istituto che, nel difficile contesto economico attuale, potrebbe favorire l'occupazione e il reinserimento dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

A tal fine è stato ripristinato il cd. *staff leasing* (ossia la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) ed è stata ampliata la possibilità di ricorso alla somministrazione di lavoro attraverso un'attenuazione delle circostanze che la vietavano.

In particolare le norme in commento hanno apportato le seguenti modifiche:

- dal 1° gennaio 2010 viene reintrodotta il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 276/2003, precedentemente abrogato dal comma 46 dell'art. 1 della legge n.247/2007. Tale tipologia contrattuale è ammessa in una serie di ipotesi tassativamente previste dal citato all'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 276/2003 tra cui non è ricompresa l'agricoltura. Da sottolineare tuttavia che la stessa norma riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di ricomprendere altre ipotesi;

- in deroga al divieto di utilizzare lavoratori somministrati da parte di imprese che abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, la

norma in commento consente comunque l'impiego di lavoratori somministrati quando il relativo contratto:

- sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti;

- venga concluso, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n.223/1991, con lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;

- abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

- in deroga al divieto di utilizzare lavoratori somministrati da parte di imprese nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro, la norma in commento consente comunque l'impiego di lavoratori somministrati qualora intervengano accordi sindacali in tal senso;

- i lavoratori somministrati assunti dall'Agenzia di somministrazione dalle liste di mobilità (ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n.223/1991) possono essere impiegati dall'impresa utilizzatrice anche al di fuori delle causali indicate dai commi 3 e 4 del citato art. 20 del d.lgs. n. 276/2003.

7

Etichettatura: Riforma della Legge 164/92

L'obiettivo perseguito per la politica della qualità è rafforzare la notorietà dei vini europei,

salvaguardando nel contempo le migliori tradizioni della viticoltura europea.

Eliminazione della categoria "vino da tavola" e sigla VQPRD

Istituzione di solo 2 categorie: vini senza indicazione geografica, ANCHE VARIETA' ED ANNATA e vini

con indicazione geografica uniforme a livello europeo : DOC a DOP e IGT a IGP

La nuova etichettatura indicazioni obbligatorie:

1. Categoria di prodotto
2. Indicazione dei solfiti
3. Imbottigliatore
4. Titolo alcolometrico
5. Indicazione di provenienza
6. Per le denominazioni
Nome della denominazione
Espressione
Denominazione di origine protetta

Indicazione geografica protetta oppure (DOCG, DOC, IGT)

7. Importatore (se importato)

8. Tenore in zucchero (per i vini spumanti)

9. Regole specifiche per i vini spumanti e frizzanti gassificati (aggiunta CO2 e Sekt)

Vino

Imbottigliato da Guido Bianchi

Grosseto

Prodotto in Italia

12% Vol

Barolo DOCG

Imbottigliato da Guido Bianchi

Barolo

Prodotto in Italia

13% Vol

Indicazioni dell'imbottigliatore

Per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a Dop e a IGP è possibile utilizzare anche queste espressioni per completare il nome dell'imbottigliatore

- Imbottigliato dall'azienda agricola
- Imbottigliato dal viticoltore
- Imbottigliato all'origine da
- Imbottigliato all'origine nella cantina sociale
- Imbottigliato all'origine dai produttori riuniti
- Imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori

completate da altri termini riferiti all'azienda agricola

se l'imbottigliamento avviene nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori.

- Imbottigliato nella zona di produzione
- Imbottigliato in ...nome della Dop/Igp

Le espressioni relative all'imbottigliamento possono essere completate da: Integralmente prodotto:

per vino derivante da uve raccolte esclusivamente

in vigneti di pertinenza aziendale e vinificate nella stessa azienda.

Indicazioni facoltative:

1. Annata (85% di uva raccolta nell'anno di riferimento)
2. Una o più varietà di uva da vino
3. Termini che indicano il tenore in zucchero (secco, abboccato, amabile... con tolleranza di 3 gr/l)
4. Per le DOP e IGP le menzioni tradizionali di tipo b. (Classico...)



5. Simbolo comunitario di DOP e IGP
6. Termini che si riferiscono a metodi di produzione (metodo tradizionale, metodo classico...)
7. Pittogramma (indicazione allergeni, all.X)

Inoltre

- Per DO e IG : norme relative a annata, varietà, contenuto in zucchero, simbolo, metodo di produzione, zona geografica possono essere rese obbligatorie, proibite o limitate dagli S.M.

- Art.57 –esclusione per i vini varietali di indicare nel marchio termini di riferimento all'azienda ("Castello", "Abbazia", ecc)

Etichette verso paesi terzi:

I prodotti commercializzati nella Comunità europea e nei paesi terzi devono essere conformi alla normativa del Reg Ce 607/09. Il D.m. 23 dicembre 2009 ha accolto la deroga ad utilizzare dispositivi di etichettatura non conformi per merce destinata a paesi terzi, purchè venga presentata una comunicazione preventiva all'ICQRF attestante la conformità alla legislazione del paese destinatario, unitamente a tre esemplari di etichette.

8

BSE - Campagna 2010

Con Decreto del Direttore n. 83 del 22 aprile 2010 è stato approvato il bando per l'erogazione del contri-

buto di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 290 dell'08 marzo 2010 avente ad oggetto "L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l'anno 2010": Misura 6.1.14 Azione "a" contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.

Campagna 2010.

* * * * *

BLUE-TONGUE CAMPAGNA 2010

Con decreto del Direttore n. 82 del 22 aprile 2010 è stato approvato il bando per l'erogazione del contributo di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 290 dell'08 marzo 2010 avente ad oggetto "L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l'anno 2010": Misura 6.1.14 Azione e "Interventi a tutela della sanità animale e pubblica: interventi urgenti per gli allevatori in regime deminimis".

Campagna 2010.

* * * * *

PSR 2007-2013 MISURA 121 FASE III: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

E' stata prorogata fino al 31 maggio 2010 la misura del piano di sviluppo rurale riguardo agli investimenti nelle aziende agricole.

* * * * *

FIRMA ELETTRONICA ARTEA-PROROGA 1 GENNAIO 2011

In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di firma elettronica delle istanze da parte di tutte le aziende iscritte alla CCIAA o all'albo IAP, si comunica che è stato prorogato al 1° gennaio 2011 per le imprese individuali, invece per le società al 1 luglio 2010.

Avvisiamo le aziende che possono contattare i nostri uffici di Cecina e Livorno per informarsi sulla documentazione da presentare per ottenere la firma digitale

Premio assicurazione raccolto uve da vino

Il 17/05/2010 è il termine ultimo per la presentazione della domanda per la richiesta del contributo inerente i premi per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino previsti dal Regolamento CE DEL CONSIGLIO N. 1234/2007 e dal Regolamento CE della commissione n.555/2008 tramite sottoscrizione nella DUA campagna 2010 ID 10000 dell'apposita Sezione "Reg. CE 1234/07- Premio assicurazione raccolto uve" di cui all'opportunità "Contributo premio assicurazione raccolto uve da vino art 103 del Reg. CE 1234/07" con indicazione della tipologia di polizza e dell'Organismo di adesione in caso di polizze collettive o l'Istituto assicurativo in caso di polizze singole

Franchising per la tenuta dei Registri di Cantina

Questo ufficio ha scelto:

FORMULA GSA

Il franchising per la tenuta dei Registri di Cantina

Consiste nell'assistenza completa in tutta la fase della commercializzazione e della produzione, consulenza per la compilazione dei vari registri di carico e scarico, imbottigliamento e vinificazione.

L'obbiettivo è quello di offrire una soluzione innovativa e garantire la più corretta corrispondenza con la normativa imposta dagli organismi di controllo.

Un team di professionisti esperti, disponibili "on-line" oppure direttamente in azienda, per offrire consulenza sulla legislazione del settore:

competenza, rapidità, assistenza, sono le qualità che ci caratterizzano perché il servizio al cliente è la nostra missione primaria.

Per informazioni contattare:

Trumpy Giulia: 0586/812744

ufficiotecnico.livorno@confagricoltura.it

Balestri Federico: 0587/735395 - 345/2172033
federico.balestri@gsastudio.it

PRIMI IN ITALIA AD ESSERE AUTORIZZATI

- Consulenza legislativa
- Tenuta registri di cantina
- Registro commercializzazione
- Registro imbottigliamento
- Assistenza vinificazione
- Registro vinificazione
- Dichiarazioni obbligatorie
- Notiziario del vino
- Circolari Attualità Vinicola
- Banche dati On-line
- Gestione On-line dei registri
- Corsi aggiornamento On-line

DALL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Autorizzazioni

Ministero Politiche Agricole

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Ai sensi ex art. 12 Reg. CE 2238/93:

Ufficio di Pisa prot. 3139 del 20/05/1994 - Ufficio di Firenze prot. 4557 del 8/06/1998

Uffici di zona Maggio/Giugno 2010

4 MAGGIO	CAMPORA
6 MAGGIO	CAROTI
11 MAGGIO	CAMPORA
13 MAGGIO	MASTANTUONO
18 MAGGIO	CAROTI (CORSI)
20 MAGGIO	TRUMPY
25 MAGGIO	CAROTI (CORSI)
27 MAGGIO	LESSI
1 GIUGNO	MASTANTUONO
3 GIUGNO	LESSI
8 GIUGNO	CAROTI (CORSI)
10 GIUGNO	CAMPORA
15 GIUGNO	TRUMPY (CORSI)
17 GIUGNO	CAROTI (CORSI)
22 GIUGNO	CAROTI (CORSI)
24 GIUGNO	CAMPORA
29 GIUGNO	LESSI (CORSI)

RETRIBUZIONI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE, FLOROVIVAISTICHE E FORESTALI IN VIGORE DAL 1 MARZO 2010

(per applicazione Contratto Collettivo Nazionale del 18 febbraio 2010)

Stipendio contrattuale regionale mensile

	Stipendio Base	Contingenza	E.D.R.	Totale
	EURO	EURO	EURO	EURO
IMP.1	1422,39	526,19	10,33	1958,91
IMP.2	1221,67	520,56	10,33	1752,56
IMP.3	1014,5	515,62	10,33	1540,45
IMP.4	886,38	512,74	10,33	1409,95
IMP.5	807,51	510,81	10,33	1328,65
IMP.6	722,25	508,34	10,33	1240,92

La misura dell'indennità di funzione mensile spettante ai quadri è stata elevata da 170,00 euro a 185,00 euro mensili dal 1 giugno 2008 per 14 mensilità.

Rimborso chilometrico: dal 1 marzo 2010 euro 0,40

Indennità di cassa: dal 1 giugno 2008 è passata a euro 45,00 mensili per 12 mensilità.

Trattenute per abitazione e annessi

Categorie	abitazione e anness	solo abitaz	solo illum	solo orto e pollaio
TUTTE	70,00	50,00	15,00	5

ENTE REGIONALE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA

*Accresci la tua conoscenza
e sviluppa la tua azienda*

Via Marradi, 14 - Livorno - Tel. 0586.812.744

CONFAGRI S.r.l.

La nostra società di servizi al vostro servizio per:

- Servizi di contabilità generale
- Servizio tenuta IVA
- Servizio Gestione Paghe
- Servizio Dichiarazioni Redditali
- Servizi Tecnici
- Consulenze Fiscali

**CONTATTATECI E VI OFFRIREMO
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ**

Via Marradi, 14 - Livorno - Tel. 0586.812.744

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI LIVORNO

Iscritto al registro della Cancelleria del Tribunale di Livorno con autorizzazione del 12/10/1985 n. 384

Direttore Responsabile: Geom. Paolo Rossi

Stampa: Ed. «Il Quadrifoglio» S.a.s. - Via C. Pisacane 5/7 - Tel. e Fax 0586.814.033 - Livorno

Spedizione in abbonamento postale (pubblicità inf. 45%) P.I. S.p.A. - Filiale di Livorno